

COMUNE di VILLANOVETTA

-----oO-----

NUOVO STATUTO ORGANICO DELL'ASILO INFANTILE ALBERTO KELLER

=====

CAPITOLO I°

ORIGINE E SCOPO DELL'ASILO INFANTILE E MEZZI DEI
QUALI ESSO DISPONE

ART. I

L'Asilo Infantile Alberto Keller aperto nell'anno 1871 nel Comune di Villanovetta dalla munificenza del Nobile Cav. Alberto Keller, e dal medesimo dotato della rendita perpetua netta di lire 3.500, inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno, disposta con suo testamento olografo in data 23 Settembre 1873, pubblicato il 22 Gennaio 1874, rogato Dottor Stefano Allocchio, fu eretto in Ente Morale col Regio Decreto 6 Maggio 1875.

Con testamento olografo 31 Ottobre 1879, depositato con atto 12 Novembre stesso anno al rogito Marengo, il Sac. D. Domenico Chiardola ha legato all'Asilo Infantile la somma di lire 500, coll'obbligo di una messa funebre di anniversario cantata in perpetuo.

Con testamento olografo 15 Settembre 1883, depositato con atto 17 Luglio 1884 al rogito Marengo,

il Domenico Drago ha legato all'Asilo Infantile la somma di lire 300 senza onere o peso alcuno.

Con testamento olografo delli 29 Maggio 1905, aperto e pubblicato con atto 21 Giugno successivo, rogato Sandri, il Signor Antonio Rivoira fu Lorenzo, legò all'Asilo Infantile una pezza di seminativo arborato di are 19, in regione Braida, quale pezza con atto 9 Marzo 1922, rogato Sandri, è stata venduta a trattativa privata, debitamente autorizzata dalla Autorità tutoria, a Ruatta Giuseppe fu Lorenzo, per la somma di lire 5.500, che venne impiegata nell'acquisto del certificato nominativo 5 % N° 266189 della rendita di lire 340.

Con testamento olografo 18 Giugno 1909, pubblicato con atto 1 Febbraio 1913, la Signora Vittoria Bianchi del fu Filippo, ha legato all'Asilo Infantile lire 500, coll'obbligo di una messa funebre d'anniversario cantata in perpetuo.

/ Con atto 18 Settembre 1908 rogato Sandri l'Asilo Infantile acquistò dal Nobile Alberto Keller fu Achille il fabbricato ove è aperto l'Istituto, col prato, viale, casa rustica ed orto aderenti.

Nell'anno 1918 la disciolta Società di Mutuo Soccorso ed istruzione, sezione Femminile di Villanovetta, donò all'Asilo Infantile il certificato nominativo 3.50 % numero 222.819 della rendita di lire 7.--.

Nell'anno 1924 la famiglia Drago di Villanovetta ha fatto la generosa oblazione di lire 5.000 in memoria della compianta damigella Annetta Drago fu Felice.

Nello stesso anno 1924 il signor Giuseppe Oggero, membro del Consiglio di Amministrazione dell'Asilo Infantile, ha fatto dono di una cartella al portatore sul Debito Pubblico dello Stato, consolidato 5 % del valore nominale di lire 5.000, in memoria ed a nome del suo compianto padre Giuseppe Luigi Oggero.

Nell'Ottobre dello stesso anno la signora Antonia Rinaudo ha fatto la generosa oblazione di lire 1.000.

In dicembre dello stesso anno i fratelli signori Cav. Avv. Attilio, Ing. Silvio e Pietro Girò figli del Cav. Giovanni hanno donato la somma di lire 2.000 nominali a ricordo della compianta loro madre Cristina Girò Olivero - coll'obbligo alla Opera Pia di far celebrare ogni anno, il giorno 26 Novembre, una messa semplice di anniversario in memoria dell'Estinta, coll'intervento dei bambini dell'Asilo.

L'attuale patrimonio dell'Ente ammonta a lire 110.000.--

ART. 2

L'Asilo ha per iscopo di raccogliere e custodire gratuitamente nei giorni feriali i bambini poveri di ambo i sessi del Comune di Villanovetta, dell'età non

minore degli anni due e mezzo , nè maggiore di anni cinque e rimarranno nell'Asilo fino all'età di anni sei; e di provvedere alla loro educazione, fisica, morale ed intellettuale, nei limiti consentiti dalla loro tenerà età .

La dimissione dall'Asilo è fatta nell'Ottobre di cadun anno, all'aprirsi delle iscrizioni per le scuole elementari.

Potranno essere accettati anche fanciulli di famiglie benestanti dietro pagamento di una retta mensile da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Spetterà al Consiglio di Amministrazione di giudicare quando o no concorrano le condizioni per la accettazione gratuita dei fanciulli nell'Asilo.

Nell'ammissione dei bambini nell'asilo sarà data la preferenza agli orfani di guerra ed ai figli degli invalidi di guerra.

E' vietata ogni differenza di trattamento fra i bambini in genere dell'Asilo.

ART. 3

Secondo la loro tenera età i fanciulli ammessi nell'Asilo riceveranno un' istruzione:

- 1° - nei principi della dottrina e morale cristiana, usando a tale scopo del catechismo diocesano.
- 2° - negli elementi della lettura e scrittura.

3° - nella netta e giusta pronuncia dei suoni elementari e sillabici della lingua italiana.

4° - nella nomenclatura e nella spiegazione delle cose più comuni, delle loro forme e proprietà più importanti.

5° - nella numerazione sul pallottoliere, nel calcolo mentale e nei principi di aritmetica.

ART. 4

Non sono accolti i bambini non vaccinati e che non abbiano sofferto il vaiuolo, e quelli affetti da malattie contagiose o ripugnanti.

ART. 5

Ai fanciulli ammessi all'Asilo sarà giornalmente somministrata una minestra abbondante e sana; i genitori o chi per essi avranno d'altra parte l'obbligo di provvederli della menenda.

Ove i redditi ordinari dell'istituzione lo permettano verrà data ai fanciulli poveri gratuitamente una sopravveste uniforme per il tempo che restano nell'Asilo.

I genitori dei fanciulli accettati a pagamento saranno obbligati di provvedere tale sopravveste a loro spese.

ART. 6

L'Asilo provvede ai suoi scopi con le entrate

patrimoniali, con le contribuzioni pagate per i bambini non poveri, con il prodotto delle azioni sottoscritte e con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

C A P O II°

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 7

L'Asilo è retto da un Consiglio di Amministrazione di nove membri compreso il Presidente, la cui nomina e la rinnovazione è fatta dai soci azionisti riuniti in assemblea generale.

Il Presidente è scelto dal Consiglio Amministrativo nel proprio seno.

Egli dura in carica quattro anni ed i consiglieri si rinnovano per un quarto ogni anno, decidendo nei primi due anni la sorte.

Tanto il Presidente quanto i Consiglieri scadenti sono sempre rieleggibili.

Non possono far parte del Consiglio Amministrativo dell'Asilo Infantile coloro che si trovano nei casi di ineleggibilità previsti dall'art. 11 della legge 17 Luglio 1890 N° 6972.

ART. 8

Gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle, i coniugi, il suocero ed il genero o la nuora non possono

essere contemporaneamente membri del Consiglio di Amministrazione .

Avverandosi questa incompatibilità va escluso il membro meno anziano; a pari anzianità di nomina il più giovane; il nuovo eletto da quello che è già in ufficio e fra gli eletti contemporaneamente quello che ottenne minor numero di voti da chi ne ebbe di più; a parità di suffragi il giovane dal provetto; la sorella dal fratello, la moglie dal marito, la nuora ed il genero dal suocero o dalla suocera.

ART . 9

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro più anziano di elezione; in caso di contemporanea elezione quello che ebbe maggior numero di voti, ed a parità di voti il più anziano di età .

ART.10

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono per tre mesi consecutivi alle sedute decadono dalla carica; la decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso, ed il Prefetto la può promuovere.

C A P O III°

DEI SOCI

ART. 11

Keller di Kellere Nobile Guido fu Alberto
è Presidente onorario dell'Asilo a vita.

Sono soci temporanei coloro i quali mediante
sottoscrizione si obbligano di pagare annualmente
la somma di lire cinque per azione sottoscritta e
per non meno di un triennio.

Sono soci perpetui coloro i quali versano in
una sol volta una somma non inferiore a lire cinque-
cento.

ART. 12

Tutti coloro che faranno un'oblazione non minore
di lire cinquecento in una sol volta saranno iscritti
nell'Albo dei benefattori dell'Asilo.

A spese e cura dell'Amministrazione sarà fatta
eseguire la fotografia in grande formato dei benefat-
tori che, o per donazione o per atto di ultima volontà,
avranno arricchito l'Asilo di un dono o legato non
inferiore a lire cinquemila.

I ritratti dei benefattori saranno tenuti e
custoditi nella grande sala dell'Istituto.

ART. 13

Perdono la qualità di soci coloro i quali entro
sei mesi dalla scadenza non abbiano effettuati i pa-
gamenti delle azioni sottoscritte.

La scadenza e le modalità dei pagamenti sono.

determinati dal regolamento di amministrazione^e di servizio interno.

C A P O I V °

DELLE ASSEMBLEE GENERALI DEI SOCI.

ART. 14

Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie .

Le prime hanno luogo entro il mese di maggio per deliberare il consuntivo dell'ultimo esercizio e nel mese di Settembre per la rinnovazione parziale del Consiglio Amministrativo ; le altre ogni qual volta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del Presidente , sia per domanda sottoscritta da sette almeno dei soci, sia per invito dell'Autorità Prefettizia.

Le assemblee sono indette per invito del Presidente del Consiglio Amministrativo.

All'invito va unito l'ordine del giorno delle materie da trattarsi

ART. 15

All'assemblea possono intervenire tutti i soci iscritti nell'elenco che sarà riveduto ogni anno dal Consiglio di Amministrazione, eccettuati quelli che siano in mora coi pagamenti.

Ogni socio ha diritto di un solo voto .

Egli può delegare a tergo dell'avviso personale di convoca il suo voto ad un altro socio.

Ogni socio non può avere più di una delega.

I soci che non sono in regola coi pagamenti non possono delegare il loro voto nè accettare delegazioni di sorta;

ART. 16

Per la validità delle adunanze in prima convocazione, occorre l'intervento della metà più uno dei soci iscritti nell'elenco dei soci di cui all'art. precedente o dei loro delegati.

In seconda convocazione le adunanze sono valide con l'intervento di un numero di soci o di loro delegati non inferiore al doppio di quello dei componenti il Consiglio Amministrativo.

Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

ART. 17

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 18

L'assemblea generale delibera i conti conuntivi, le modificazioni statutarie; il regolamento organico e di servizio interno; nomina i membri del consiglio

di amministrazione, delibera circa la radiazione dei soci.

Qualora il numero dei soci sia ridotto a meno del doppio dei componenti il consiglio di amministrazione, e finchè questo limite non sia nuovamente raggiunto, le attribuzioni dall'assemblea generale sono devolute al Consiglio di Amministrazione, ad eccezione della nomina dei componenti il Consiglio stesso, la quale è fatta dal Consiglio Comunale.

C A P O V°

ADUNANZE ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 19

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo nel mese di Maggio per l'esame del conto dell'esercizio chiuso; nel mese di Settembre per il bilancio del futuro esercizio e per la nomina del presidente quando occorra; le altre ogni qual volta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due componenti il Consiglio stesso, sia per invito dell'Autorità Governativa.

ART. 20

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza as-

solute degli intervenuti .

Le votazioni si fanno per appello nominale e per voti segreti.

Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse giusta l'art. 15 della legge 17 Luglio 1890 N° 6972, non può prendere parte alla deliberazione.

ART. 21

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che sono intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare ne viene fatta menzione.

ART. 22

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla iscrizione dei soci , alla amministrazione dell'Opera Pia ed al regolare suo funzionamento, forma i progetti dei regolamenti di amministrazione e di servizio interno e per il personale promuove quando occorra la modificazione dello Statuto e dei regolamenti.

Nomina, sospende e licenzia, gli impiegati e salariati, e delibera le convenzioni da fare coi medesimi, delibera in genere su tutti gli affari che inte-

ressano l'istituto e che non siano di competenza dell'assemblea generale ai termini dell'art. 16.

C A P O VI

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 23

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:
di rappresentare l'amministrazione e curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio;
di sospendere per gravi ed urgenti motivi gli impiegati e salariati e prendere, in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne al Consiglio d'Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.

C A P O VII°

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

ART. 24

Il servizio di esazione di cassa è fatto di regola dall'Esattore Consorziale.

Nel caso che l'Istituto venga autorizzato ad avere un tesoriere proprio non gli si può conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato all'esattore consorziale.

soluta degli intervenuti .

Le votazioni si fanno per appello nominale e per voti segreti.

Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse giusta l'art. 15 della legge 17 Luglio 1890 N° 6972, non può prendere parte alla deliberazione.

ART. 21

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che sono intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare ne viene fatta menzione.

ART. 32

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla iscrizione dei soci , alla amministrazione dell'Opera Pia ed al regolare suo funzionamento, forma i progetti dei regolamenti di amministrazione e di servizio interno e per il personale promuove quando occorra la modificazione dello Statuto e dei regolamenti.

Nomina, sospende e licenzia, gli impiegati e salariati, e delibera le convenzioni da fare coi medesimi, delibera in genere su tutti gli affari che inte-

ressano l'istituto e che non siano di competenza dell'assemblea generale ai termini dell'art.16.

C A P O VI

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 23

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:
di rappresentare l'amministrazione e curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio;
di sospendere per gravi ed urgenti motivi gli impiegati e salariati e prendere, in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne al Consiglio d'Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.

C A P O VII°

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

ART. 24

Il servizio di esazione di cassa è fatto di regola dall'Esattore Consorziale.

Nel caso che l'Istituto venga autorizzato ad avere un tesoriere proprio non gli si può conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato all'esattore consorziale.

ART. 25

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente, di quella del membro anziano del Consiglio di Amministrazione e del Segretario.

C A P O V III°

DISPOSIZIONI SPECIALI ED AVVERTENZE.

ART. 26

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla vigilanza igienico-sanitaria coll'opera dell'Ufficiale Sanitario.

Alla vigilanza sull'andamento didattico provvedono i RR. Ispettori e Direttori Didattici governativi coadiuvati dalle Visitatrici.

Il numero, la durata in ufficio e le attribuzioni delle Visitatrici sono stabiliti dal regolamento interno.

E' in facoltà di ogni componente il Consiglio di Amministrazione di visitare l'Asilo per assicurarsi che proceda regolarmente.

ART. 27

I modi di nomina, la pianta organica, i diritti ed i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale, sono fissate nel regolamento di amministrazione

e di servizio interne.

Per tutto quanto riguarda i titoli di idoneità del personale dirigente ed insegnante, ed il metodo di insegnamento sono osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti scolastici e ciò relativi

ART. 28

Sono pure materia di disposizione regolamentare:

i termini per presentare le domande di ammissione dei bambini, i certificati da allegare alle medesime e la competenza per provvedere in proposito;

la disciplina interna;

la data dell'apertura e della chiusura dell'Asilo;

gli orari;

l'igiene e la pulizia e quanto altro sia opportuno per il regolare andamento dell'Asilo e non fermi oggetto di disposizioni Statutarie;

C A P O IX

DISPOSIZIONE FINALE

ART. 29

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le vigenti disposizioni legislative e regolamentari sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

ART. 30

Il presente statuto organico andrà in vigore
dalla data del decreto di approvazione e da quel
giorno resterà abrogato lo statuto stato approvato
col R. Decreto 6 Maggio 1875.

=====

All'originale firmati

Il PRESIDENTE G. Girò

IL SOCIO AZIONISTA PIU' ANZIANO Giacomo Cucchietti

Il SEGRETARIO Giriodi.

MINISTERO DELL'INTERNO

Visto: d'ordine di S.M. in esecuzione del R.° De-
creto di approvazione in data 13 Dicembre 1925.

IL MINISTRO fto. Federzoni

Per copia conforme

Il Direttore Capo Divisione

firmato